



CIRCOLARE N. 14

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:

Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Allegati: 2 (*quadro sinottico e scheda monitoraggio*)

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali
presso gli enti ed organismi
pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2019 - Circolare
29 Novembre 2018, n. 31/RGS - Ulteriori indicazioni.

Di seguito a quanto rappresentato con la circolare ministeriale indicata in oggetto, si forniscono ulteriori indicazioni, ai fini dell'adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle modifiche normative sopravvenute, tenendo conto della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

In particolare si segnala la sostituzione delle schede tematiche D e D.1 contenenti indicazioni in materia di personale.

È stata aggiunta, inoltre, la Scheda tematica F rubricata “Disposizioni dettate dalla legge di bilancio 30 dicembre 2018, n.145, connesse all’introduzione di incentivi e penalità ai fini del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali”.

Per quanto attiene agli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del D.P.C.M. n. 171/2014 si evidenzia, altresì, che l’art. 1, comma 804 della citata Legge n. 145/2018 stabilisce che gli stessi devono porre in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall’anno 2019; a tal fine a tali enti non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente.

Nel merito, corre l’obbligo ribadire la necessità che il Ministero per i beni e le attività culturali dia puntuali indicazioni affinché i predetti organismi adottino, sia in fase previsionale che gestionale, comportamenti coerenti con la finalità di assicurare il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle non direttamente correlate alla realizzazione della “mission” istituzionale, operando comunque un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Nel confermare, poi, il contenuto delle altre Schede tematiche si segnala, relativamente alla scheda tematica B “Enti del sistema camerale”, che il Ministero dello sviluppo economico ha diramato la nota n. 0432856 del 21 dicembre 2018 concernente “Misure del diritto annuale 2019”, con la quale sono state fornite indicazioni, tra l’altro, in ordine all’incremento del diritto annuale disposto con decreto del 22 maggio 2017 e con decreto del 2 marzo 2018

La presente circolare contiene, inoltre, la Scheda tematica L denominata “*Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato*” nella quale, invece, vengono riportati, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti e la relativa tempistica dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

Si evidenzia che per consentire una lettura sistematica delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si è ritenuto utile accludere anche il quadro sinottico (Allegato 1), aggiornato alla luce delle novità introdotte con i provvedimenti sopra richiamati.

Inoltre, in ragione dei compiti di vigilanza sull’andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, si conferma l’adempimento della compilazione dell’unità scheda relativa al

monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa, entro il 30 Aprile 2019, a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, all'indirizzo di posta elettronica del competente Ufficio di questa stessa Amministrazione che risulta specificato nella menzionata scheda di monitoraggio.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno anche sull'osservanza, da parte degli enti, delle ulteriori direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

Si ribadisce, infine, che la fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO



Scheda tematica D**Indicazioni in materia di personale**

Per quanto concerne le indicazioni in materia di personale si segnalano le seguenti novità normative contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Serie generale.

In materia di disciplina dei concorsi pubblici, l’art. 1, comma 360, della suddetta legge stabilisce che, a decorrere dall’anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 300.

Tale decreto dovrà essere adottato, *ex art.* 17, comma 3, della L. n. 400 del 1988, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, anche in deroga all’attuale disciplina regolamentare dettata in materia (d.P.R. n. 487/ 1994, d.P.R. n. 272/2004 e d.P.R. n. 70/2013).

Fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, il reclutamento del personale avviene secondo le modalità fissate dalla disciplina attualmente vigente.

La succitata Legge n. 145/2018 interviene anche sulle disposizioni che regolano l’impiego e la validità delle graduatorie di concorsi pubblici: in particolare, l’art. 1, comma 361, della medesima legge dispone che, fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regola generale della validità triennale, dalla data della loro pubblicazione, delle graduatorie), le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Conseguentemente, le graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (1° gennaio 2019: v. art. 1, comma 365) possono essere utilizzate solo per l’assunzione dei candidati risultati vincitori alle procedure concorsuali e non per il reclutamento del personale idoneo.

Per quanto riguarda, invece, la validità delle graduatorie, l'art. 1, comma 362, L.B. 2019 stabilisce che, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

Sempre in tema di graduatorie, si segnala che l'art. 1, comma 363, L.B. 2019 ha abrogato, relativamente all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 1) la lettera b) del comma 3; 2) i commi 3-ter e 3-quater.

Coerentemente con il summenzionato comma 361, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. n. 165/2001) non è più

subordinata (come stabiliva precedentemente la lettera b) del comma 3) alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

L'abrogazione poi dei richiamati commi 3-ter e 3-quater si è resa necessaria per effetto dell'entrata in vigore del predetto comma 361 (esclusione degli idonei dal reclutamento tramite graduatorie di concorsi pubblici in essere).

L'art. 1, comma 364, L.B. 2019 ha stabilito che all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera *e-bis*) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

La predetta lettera *e-bis*) prevedeva la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore. Tale abrogazione, anche in tale circostanza, si è resa necessaria per effetto dell'entrata in vigore del summenzionato comma 361.

Resta, tuttavia, fermo quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (in materia di reclutamento del personale docente ed educativo).

Per esigenze di contenimento della spesa di personale, relativamente all'esercizio finanziario 2019, la legge di bilancio contiene misure restrittive per l'esercizio delle facoltà assunzionali da parte di amministrazioni ed enti pubblici non economici. In particolare, l'art. 1, comma 399, della L.B. 2019 dispone che *“per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge”*.

In tema di facoltà assunzionali, l'art. 1, comma 1131, della legge di bilancio proroga

al 31 dicembre 2019 l'esercizio delle facoltà assunzionali relative ai *budgets* 2010-2018, nonché il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate con il decreto previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Sempre in tema di facoltà assunzionali, si segnala che per le università statali, nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario, l'art. 1 comma 978, della legge di bilancio prevede per gli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, in favore degli atenei che, nell'anno precedente a quello di riferimento, presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le predette maggiori facoltà assunzionali saranno ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

Da ultimo, si segnala che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è intervenuta anche introducendo norme specifiche per talune Amministrazioni, come sotto riportato:

- a. assunzioni di personale sul fondo ex art. 1, c. 365, L. n. 232/2016 presso l'INPS e l'Agenzia per l'Italia Digitale (art. 1, comma 301);
- b. assunzioni di personale presso l'A.N.S.F.I.S.A. (art. 1, comma 330);
- c. assunzioni di personale presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (art. 1, comma 336);
- d. assunzioni di personale presso l'Accademia della Crusca (art. 1, comma 369);
- e. assunzioni di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei (art. 1, comma 405);
- f. assunzioni di personale presso l'INAIL (art. 1, commi 417-418);
- g. assunzioni di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 1, comma

445);

h.stabilizzazione di personale precario presso gli Enti Parco Nazionali (art. 1, comma 565);

i.proroga al 31.12.2019, in favore dell'A.I.F.A., del termine per concludere concorsi ed assumere ai sensi dell'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (art. 1, comma 1137).

Scheda tematica D.1

Trattamento economico del personale

Per quanto riguarda il personale contrattualizzato in regime privatistico, nel periodo successivo alla pubblicazione della circolare RGS n. 31 del 29 novembre 2018 è stata sottoscritta solo l'ipotesi di CCNL 2016-2018 per l'area dirigenziale Istruzione e Ricerca, il cui iter però non risulta ancora concluso.

Pertanto, in assenza di sottoscrizione definitiva dei CCNL 2016-2018 per le diverse Aree della dirigenza, si conferma l'esigenza che per tale personale vengano previsti, anche per il 2019, gli accantonamenti relativi agli incrementi retributivi a regime corrispondenti, sulla base di quanto previsto nei documenti di finanza pubblica, al 3,48 per cento del complessivo monte salari 2015 da calcolarsi secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS n. 33 del 20/12/2017.

Relativamente al triennio contrattuale 2019-2021, la legge di bilancio 2019 ha stanziato, al comma 436, risorse per 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, comprensive degli oneri riflessi, per tutto il personale statale contrattualizzato e per il restante personale in regime di diritto pubblico. Tale disposizione, in base al comma 438, si applica anche al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci. Per il triennio 2019 – 2021 i predetti oneri vanno calcolati prudenzialmente da ciascun ente ed organismo pubblico applicando al monte salari utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2016, maggiorato degli oneri riflessi e considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali previsti per il precedente triennio contrattuale 2016 -2018, le seguenti percentuali di incremento: 1,30% per il 2019, 1,65% per il 2020 e 1,95% per il 2021.

La stessa Legge di Bilancio al comma 440 ha introdotto, inoltre, importanti novità circa l'impiego dei citati incrementi prevedendo che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al predetto triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

- dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 (corrispondente sostanzialmente all'indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019;
- al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dell'elemento perequativo una tantum introdotto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal primo gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

Per consentire una uniforme applicazione della disposizione riguardante la predetta anticipazione (IVC 2019), i relativi importi verranno pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

Si fa presente che per il personale appartenente alle aree dirigenziali l'IVC 2019 va determinata in via provvisoria sulla base dei parametri stipendiali vigenti, con riserva di successiva rideterminazione sulla base dei parametri che saranno previsti dai CCNL 2016-2018. Sempre per i dirigenti l'IVC così calcolata si aggiunge a quella in godimento dal 2010 che continua, pertanto, ad essere corrisposta fino al suo assorbimento nello stipendio secondo le modalità che saranno definite nei predetti CCNL.

In relazione alle novità introdotte dalla citata legge di bilancio 2019 sopra illustrate, gli enti dovranno pertanto provvedere nel 2019 ad incrementare, con apposite variazioni di bilancio, i capitoli stipendiali per gli importi corrispondenti all'erogazione dell'IVC 2019 e dell'elemento perequativo (ove spettante).

La differenza tra gli oneri riferiti al 2019 per rinnovo contrattuale di cui trattasi da determinarsi come sopra illustrato (ossia applicando l'1,30% sul monte salari 2016, maggiorato degli oneri riflessi e considerando la rivalutazione del 3,48%) e i predetti importi da erogare a titolo di IVC 2019 e di elemento perequativo va inserita nei bilanci in appositi accantonamenti.

Per i docenti e ricercatori universitari, tenuto conto che il DPCM di adeguamento delle retribuzioni per l'anno 2018 non è stato ancora emanato, si confermano le indicazioni contenute nella citata circolare RGS n. 31 del 2018 in merito:

- alla vigenza, fino all'emanazione del predetto decreto, dei parametri retributivi previsti dal DPCM 30 aprile 2010;
- agli accantonamenti da effettuare nell'anno 2019 (0,11 per cento quale stima dell'onere sul 2019 dell'adeguamento annuale relativo al 2018 e 3,48 per cento quale stima dell'onere dell'adeguamento annuale relativo al 2019).

Si riepilogano di seguito gli interventi sul bilancio 2019 che, ove non già apportati, vanno posti in essere in materia di incrementi/adequamenti retributivi tenendo anche conto delle indicazioni contenute nelle circolari RGS n. 33 del 20 dicembre 2017, n. 14 del 23 marzo 2018 e n. 31 del 29 novembre 2018.

	Personale non dirigente	Personale dirigente	Professori universitari
Variazioni per incremento capitoli stipendiali	IVC 2019	IVC 2019 ¹	
	Elemento perequativo ove spettante		
Accantonamenti	Oneri anno 2019 ² per triennio contrattuale 2019-2021 al netto delle suddette variazioni incrementative dei capitoli stipendiali per IVC 2019 ed Elemento perequativo	Oneri a regime per triennio contrattuale 2016-2018 pari al 3,48% del monte salari 2015 al netto dell'IVC 2010. Si ricorda che tale accantonamento si aggiunge a quelli per il 2016, 2017 e 2018 di cui alla scheda tematica G.2 della circolare RGS n. 33/2017.	Stima onere anno 2019 per adeguamento 2018 ex art. 24, comma 1, legge 448/1998 (0,11%) Si ricorda che tale accantonamento si aggiunge a quello di pari importo relativo al 2018 secondo quanto indicato nella scheda tematica D.1 della circolare RGS n. 31/2018.
		Oneri anno 2019 ² per triennio contrattuale 2019-2021 al netto della suddetta variazione incrementativa dei capitoli stipendiali per IVC 2019	Stima onere anno 2019 per adeguamento 2019 ex art. 24, comma 1, legge 448/1998 (3,48% secondo le indicazioni rese nella scheda D.1 della circolare Rgs n. 31/2018)

1) Calcolata provvisoriamente sullo stipendio tabellare attualmente vigente fino all'entrata in vigore del CCNL 2016-2018.

2) Calcolati nella misura dell'1,30% del monte salari 2016 considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali previsti per il triennio contrattuale 2016 – 2018.

Scheda tematica F

Disposizioni dettate dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, in merito all'introduzione di incentivi e penalità ai fini del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Con l'approvazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il legislatore ha inteso dettare alcune disposizioni volte ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento come fissati dalla vigente normativa europea.

Vale la pena ricordare, in proposito, che i principali interventi del legislatore comunitario sono rintracciabili nella Direttiva 2000/35/CE volta a disciplinare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali aventi a oggetto la fornitura di merci e la prestazione di servizi, dietro corrispettivo, tra imprese (ivi comprese le libere professioni) e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, recepita dall'ordinamento italiano con il D. Lgs. 9 ottobre 2002. n. 231, e nella Direttiva 2011/7/UE, recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 192 del 2012, che ha introdotto importanti evoluzioni nella disciplina con particolare riferimento al Sistema sanitario nazionale. Sono poi seguiti numerosi interventi del legislatore italiano e, in attuazione delle disposizioni legislative, numerosi interventi del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS di adozione di decreti ministeriali e circolari; per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda all'indirizzo http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html.

Recentemente per rendere più efficiente il processo di pagamento delle pubbliche amministrazioni, e assicurare un monitoraggio tempestivo dei debiti residui e delle tempistiche dei pagamenti sono state avviate ulteriori iniziative, tra le quali l'implementazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), l'implementazione del sistema informativo SIOPE+ (già SIOPE) e l'introduzione della fatturazione elettronica.

Si ritiene utile porre in evidenza che le disposizioni della succitata Legge di bilancio n.145 del 2018 hanno ora introdotto nuovi incentivi e penalità, per gli enti pubblici, con particolare riferimento, per le finalità che qui concernono, alle amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del

Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la finalità di fornire ulteriori garanzie al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni a riguardo dei nuovi adempimenti previsti, con l'avvertenza che molti di questi troveranno concreta applicazione a partire dall'anno 2020. Si invitano tuttavia gli enti, e i rispettivi collegi di revisione e sindacali, a prestare attenzione alle disposizioni sotto indicate e alla loro corretta implementazione in ragione delle penalità e delle responsabilità che il legislatore ha inteso collegare al loro mancato/errato/parziale adempimento.

In *primis* si segnala che il comma 859 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio, stabilisce che, a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale¹, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente.
- le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui al punto precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Per quanto concerne le misure previste dai commi 862 e 864 del medesimo articolo 1, si segnala che vengono distinte, per ambito di applicazione, fra misure applicabili alle amministrazioni (diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato) che adottano la contabilità finanziaria (Cfr. comma 862) e le misure applicabili per gli enti che

¹ Al riguardo degli enti del Servizio sanitario nazionale si segnala che la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, ha provveduto a dettare specifiche e distinte disposizioni. Pertanto i chiarimenti forniti con la scheda tematica in rassegna sono da intendersi come riferiti esclusivamente agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

adottano solo la contabilità economico- patrimoniale ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale (Cfr. comma 864).

Per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria è previsto che esse, entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali. Su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti e, a fine esercizio, è previsto che esso confluisca nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il comma 863 della legge citata specifica poi che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Per quanto concerne poi le amministrazioni che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, disciplinate dal comma 864, la norma stabilisce che nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti:

- a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1) qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
- c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
- d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Il comma 861 chiarisce che i tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Peraltro, secondo il disposto del comma 867, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio in corso.

Sul punto si segnala, per completezza informativa, che ai sensi del comma 868 a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a) e al comma 864, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 859 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Il comma 869 aggiunge che a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
- b. con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

Per il comma 870, a decorrere dall'anno 2019, per le medesime singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

È di evidente rilevanza segnalare che, per il disposto del comma 871, le informazioni di cui al comma 869, lettera b), (vale a dire i dati mensili relativi alle fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi) costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Di massima rilevanza ai fini delle segnalazioni informative risulta, infine, il conclusivo comma 872 che stabilisce che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure. Si raccomanda pertanto agli enti, e ai membri dei rispettivi collegi di revisione e sindacali, di porre la massima attenzione alla corretta applicazione delle norme sopra esposte.

Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato

In ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si ribadisce, come già anticipato, la necessità di provvedere alla compilazione dell'acclusa scheda, relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato, sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 30 Aprile 2019, secondo la consueta modalità.

È appena il caso di rammentare poi che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Si ricorda, su quest'ultimo punto, che il Decreto MEF 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" ha individuato tra i Costi della produzione una specifica voce tra gli "oneri diversi di gestione" (14-a oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica). Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative dei predetti versamenti si fa rinvio, alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009, n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 19 del 16 maggio 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 18 del 13 aprile 2017 e n. 31 del 29 Novembre 2018.

In ogni caso, si rammentano, a titolo meramente riassuntivo, gli adempimenti e la relativa tempistica di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2018:

- articolo 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno: capitolo n. 3452 - Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007";

- articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo: capitolo n. 3492 - Capo X, denominato “Somme da versare ai sensi dell’articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma”;
- articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008: capitolo n. 3490 - Capo X denominato “Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008”;
- articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre: capitolo n. 3348 - Capo X, denominato “Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 67 del decreto legge n. 112/2008;
- articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre: capitolo n. 3334 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria”;
- articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: capitolo n. 3539- Capo X - denominato “Versamento da parte degli Enti e delle Amministrazioni dotate di autonomia finanziaria di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della quota parte delle economie aggiuntive ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011”;
- articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: capitolo n. 3512 - Capo X denominato “Risorse rivenienti dall’applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, da destinare al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011”;
- articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 entro il 30 giugno: capitolo n. 3412 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria”;

- articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 31 ottobre, nonché articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 giugno: capitolo n. 3691 - Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese”;
- articolo 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno: capitolo n. 3691 - Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;
- articolo 1, comma 321, della legge 24 dicembre 2013, n. 147: capitolo n. 3541 - Capo X - denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall’adozione delle misure individuate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 321, della legge n. 147 del 2013”;

Per quanto riguarda, in particolare, il summenzionato capitolo n. 3490 si evidenzia che, essendo suddiviso per singola amministrazione, è indispensabile che il versamento sia effettuato all’articolo di pertinenza.

In ordine ai risparmi destinati a confluire sul capitolo n. 3348 - Capo X, ai sensi dell’articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008, si fa presente che l’importo da versare andrà determinato sommando i risparmi conseguibili per effetto dell’attuazione delle singole disposizioni di cui al suindicato articolo. Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione del comma 5 del medesimo articolo 67, nello specifico, si evidenzia che l’importo conseguentemente da versare a titolo di risparmio deve essere pari al 10% del fondo 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si ribadisce che le somme derivanti dalle ulteriori riduzioni previste dal comma 3 dell’articolo 50 del decreto legge n. 66/2014 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno al suddetto capitolo n. 3412 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, già istituito per i versamenti delle riduzioni di spesa stabiliti dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012.

Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, viene confermato, per l'anno 2019, il versamento entro il 30 giugno sul medesimo capitolo n. 3412 delle somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si rammenta, in proposito, che, con decorrenza dall'anno 2020, i predetti enti, come previsto dall'art. 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), non sono tenuti all'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica, ferme restando quelle in materia di personale.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti avendo cura di verificare anche la corretta redazione dell'allegata scheda di monitoraggio e la tempestiva trasmissione della stessa a questa Amministrazione.

